



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

() ORIGINALE

() COPIA

N. 18 DEL 27 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 21,00** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

			Presenti	Assenti
1	FIORINI	MATTIA	SI	
2	CAMIA	MATTEO	SI	
3	CANEPA	MONICA	SI	
4	DELBONO	DAVIDE	SI	
5	GIUDICE	GIAN LUCA	SI	
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	SI	
7	MORETTI	GIULIA	SI	
8	PELUFFO	MARINA	SI	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	SI	
10	BONASERA	FRANCESCO	SI	
11	SPIGA	SALVATORE	SI	
12	MARCENARO	MATTEO		SI
13	RICCOBENE	FRANCESCO		SI
Totale N.			11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Dott. **Mattia FIORINI - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. - *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* - relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651, L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, opportunamente illustrati nell'allegato B) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTE le modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2015, Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 02/03/2016, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017, esecutive ai sensi di legge e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 27/02/2018, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (*allegato A*);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (*allegato C*);

RILEVATA la disposizione dell'art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-legge n. 16/2014 che dispone la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse categorie di utenza non domestica, prorogata per gli anni 2016 e 2017 dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed ora anche per l'anno 2018 dall'articolo 1 comma 38 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e dall'art. 13 del vigente Regolamento comunale TARI;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consigliare nella seduta del 17/02/2018;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 446/97 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli 9, contrari 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA) astenuti nessuno, su 11 consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di determinare per l'anno 2018 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, come meglio esplicitato nell'allegato B), che della presente costituisce parte integrante e sostanziale:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	74,52 %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	25,48 %

2. di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2018

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	1,28	54,97
FASCIA B	2	1,49	101,74
FASCIA C	3	1,65	119,87
FASCIA D	4	1,77	152,03
FASCIA E	5	1,89	169,57
FASCIA F	> 5	1,98	198,81

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2018

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,78	0,69	1,47
2	Campeggi, distributori carburanti	1,26	0,99	2,25
3	Stabilimenti balneari	0,72	0,64	1,36
4	Esposizioni, autosaloni	0,67	0,62	1,29
5	Alberghi con ristorante	2,07	1,92	3,99
6	Alberghi senza ristorante	1,43	1,33	2,76
7	Case di cura e riposo	1,59	1,46	3,05
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,78	1,58	3,36
9	Banche ed istituti di credito	0,92	0,86	1,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,76	1,63	3,39
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,35	2,16	4,51
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,61	1,48	3,09
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,81	1,66	3,47
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,37	1,27	2,64
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,65	1,52	3,17
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,69	7,10	14,79
17	Bar, caffè, pasticceria	5,78	5,34	11,12
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,50	3,22	6,72
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,73	3,40	7,13

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,63	8,90	18,53
21	Discoteche, night club	2,51	1,57	4,08

3. di approvare le tabelle allegati A) e C) allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la presente Deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2018;
5. di dare atto che il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Savona sull'importo del tributo;
6. di prevedere che la presente Deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
7. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA), astenuti nessuno, su 11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione Armonizzato 2018-2019-2020.

Allegato A) Deliberazione C.C. n. 18 del 27/02/2018

Prospetto economico-finanziario – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana

COSTI DEL SERVIZIO	COSTI VARIABILI	COSTI FISSI
CRT (<i>costi di raccolta e trasporto</i>)	226.298,11	
CTS (<i>costi di trattamento e smaltimento</i>)	286.515,00	
CRD (<i>costi di raccolta differenziata</i>)	192.214,38	
CTR (<i>costi di trattamento e riciclo</i>)	67.120,88	
CSL (<i>costi di spazzamento e lavaggio</i>)		242.155,39
CARC (<i>costi amministrativi</i>)		48.062,80
CGG (<i>costi generali di gestione</i>)		396.357,66
CCD (<i>costi comuni diversi</i>)		-18.524,72
AC (<i>altri costi</i>)		13.370,97
CK (<i>costi d'uso del capitale</i>)		172.550,44
TOTALI	772.148,37	853.972,54
TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili)	1.626.120,92	
% costi fissi sul totale gettito		52,52%
% costi variabili sul totale gettito		47,48%

Allegato B) Deliberazione C.C. n. 18 del 27/02/2018

Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mc)	420.448,4	75,20%	138.671,0	24,80%	559.119,4	50%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	2.783.848,6	73,85%	985.715,4	26,15%	3.769.564,0	50%

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2018:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	74,52%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	25,48%

Allegato C) Deliberazione C.C. n. 18 del 27/02/2018

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (estratto dell'allegato 1)

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare</i>		
		Nord	Centro	Sud
FASCIA A	1	0,84	0,82	0,75
FASCIA B	2	0,98	0,92	0,88
FASCIA C	3	1,08	1,03	1,00
FASCIA D	4	1,16	1,1	1,08
FASCIA E	5	1,24	1,17	1,11
FASCIA F	6 o più	1,30	1,21	1,10

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare</i>		
		minimo	massimo	medio
FASCIA A	1	0,6	1	0,8
FASCIA B	2	1,4	1,8	1,6
FASCIA C	3	1,8	2,3	2,05
FASCIA D	4	2,2	3	2,6
FASCIA E	5	2,9	3,6	3,25
FASCIA F	6 o più	3,4	4,1	3,75

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	<i>Kc Coefficiente potenziale produzione</i>					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,23	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	4,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

Tabella 4b - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m ⁰ anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m ⁰ anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	30,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

SINDACO FIORINI MATTIA

Discutiamo adesso il punto numero 9: "Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe per l'anno 2018". Anche questa è stata discussa in commissione. In questa parte mi preme in particolare specificare che per quanto il costo del servizio come sancito da ISPRA sull'analisi dei costi dei servizi nei comuni italiani, con svari esempi che possiamo guardare in torno a noi, tutti i comuni hanno fatto il porta a porta e tutti hanno sperimentato aumenti di costi nell'ordine di quello che stiamo sperimentando noi, quindi, tra il 15 e il 20%. Nonostante questo, la tassa TARI che pagano i cittadini non è solo il costo del servizio, ma è il costo del servizio più il costo dello smaltimento in discarica. Questo è il motivo per cui un aumento di costo del servizio del 15-20% non si traduce direttamente in un aumento dell'imposta pagata dai cittadini, ma nel nostro caso visto che il servizio di raccolta porta a porta ha delle percentuali di raccolta differenziata più alte del servizio di raccolta di prossimità, in questo caso il cittadino risparmia perché il comune spende meno per i costi di smaltimento in discarica. Da questo ne esce fuori le tariffe che andiamo ad approvare, che se raffrontate con le tariffe dell'anno precedente, quindi 2017, dati alla mano prevedono che per il servizio nel 2018 (quindi la TARI) un'ipotetica famiglia, una superficie abitazione di circa 80 metri quadri e un box da 20 metri quadri che abbiamo usato per fare gli esempi, ha un aumento della TARI da il 17 e il 18 di circa il 5%. Vuol dire tradotto in euro, nello scenario che abbiamo ipotizzato, di circa 12 euro in più all'anno. Ora questo aumento, questo piccolo aumento del servizio è sicuramente in parte derivato dall'aumento del costo di servizio porta a porta che costa di più ed è mitigato, quindi, ridotto della mancata spesa di conferimento in discarica di tutti i rifiuti che non vanno nel differenziato, ma entrano nel circolo della raccolta differenziata. Le proiezioni per il futuro di questo tipo di tariffa sono abbastanza rosee. Anche qui ci guardiamo intorno. Tutti i comuni che hanno adottato il passaggio dalla prossimità al porta a porta direi praticamente tutti... Noli ha deliberato l'anno scorso, ma è partito solo quest'anno. Però cito Cairo, cito Savona, cito Celle, tutti quelli che hanno fatto questo percorso hanno visto ovviamente un aumento iniziale dei costi perché, come abbiamo detto prima, il tipo di raccolta porta a porta costa di più, ma hanno anche visto una volta che il servizio di porta a porta arriva a regime e già dal secondo anno di servizio vi è una riduzione. Questa riduzione è dovuta essenzialmente a due fatti: il primo è che nel nostro servizio, come quello adottato dai comuni intorno noi, viene effettuato il servizio porta a porta con un'identificazione dell'utente. Quindi, gli utenti avranno i sacchetti con un codice scritto che li identificano, una tessera per aprire i contenitori di prossimità. Questo fa sì che insieme all'attività degli uffici che lavoreranno per agevolare questo passaggio da un servizio all'altro, di solito la base imponibile cioè gli utenti che pagano il servizio aumenta in quanto si scovano utenti che conferiscono i rifiuti, ma che sono ignoti al sistema tariffario. Questo aumento della base imponibile consente di dividere i costi che rimangono inalterati in più persone e, quindi, ridurli. L'altra parte ovviamente con un servizio del genere consente, dopo una prima fase di start up, di aumentare il valore della raccolta differenziata sottraendo masse di rifiuti all'indifferenziata e,

quindi, al conferimento in discarica che è un costo molto alto. Ci sono interventi? Pongo in votazione il punto numero 9 “Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe per l'anno 2018”. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Anche per questo punto votiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi vota contro?

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

DATA 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE: FAVOREVOLE

DATA 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **Dott. Mattia FIORINI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Michela GAGGERO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 17.05.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to **Pietro SCIANDRA**

ESTRATTO COPIA CONFORME CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, 17.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela GAGGERO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, 17.05.2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela GAGGERO

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell' art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 17.05.2018.